

DETERMINAZIONE 13 FEBBRAIO 2025 DSME 01/2025

MODALITÀ PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ENEA, DALL'ISPRA E DAL GSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLE IMPRESE ENERGIVORE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 13 febbraio 2025

VISTO:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione";
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel;
- il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la

- deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A e successive modifiche e integrazioni;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2024, 491/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2024/R/eel);
 - le linee guida predisposte da ENEA, GSE e ISPRA, ai sensi dell’articolo 7 comma 3, lettera a) del Decreto 10 luglio 2024, e pubblicate sui rispettivi siti internet (di seguito: Linee Guida);
 - la comunicazione di ISPRA del 20 dicembre 2024, protocollo ARERA 88674/2024 avente oggetto “attuazione dell’art.10 del Decreto Legge 131” (di seguito: Proposta ISPRA);
 - la comunicazione di ENEA del 24 gennaio 2025, protocollo ARERA 4757/2025 avente oggetto “copertura economica attività di ENEA – DM 256 10 luglio 2024” (di seguito: Proposta ENEA);
 - la comunicazione di GSE del 24 gennaio 2025, protocollo ARERA 4818/2025, avente oggetto “proposta di valorizzazione dei costi unitari connessi alle attività di competenza del GSE nell’ambito del meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024” (di seguito: Proposta GSE).

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche dette imprese energivore) è attualmente regolata dall’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, che contiene disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 19 della legge 167/17;
- in particolare, il sopracitato decreto-legge 131/2023, all’articolo 3, comma 10, lettera e), prevede che *“l’ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9”*;
- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato il Decreto 10 luglio 2024 con cui sono state individuate le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle *green conditionalities* e l’assolvimento di tutti gli obblighi

- previsti per le imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli relativi a tali obblighi;
- con le deliberazioni 619/2023/R/eel, 343/2024/R/eel e 378/2024/R/eel l’Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
 - a ENEA, in base alle disposizioni dell’articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - coordinamento del meccanismo, inclusa la gestione e aggiornamento del Portale ENEA, formazione e supporto a imprese e operatori, aggiornamento documentazione per imprese energivore;
 - coordinamento dei controlli documentali, incluso la redazione, in collaborazione con ISPRA e GSE, di un rapporto annuale attestante gli esiti delle verifiche documentali implementate dalle tre realtà, da comunicare e inviare entro il 30 giugno di ogni anno al MASE;
 - controlli di tipo 1: verifica della rispondenza tra le informazioni dichiarate da tutte le imprese alla CSEA e quelle risultanti sugli archivi ENEA e/o ulteriori banche dati disponibili allo scopo;
 - controlli di tipo 2: verifiche a campione nella misura del 3% delle diagnosi totali presentate annualmente dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e delle diagnosi energetiche contenute nei sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001;
 - controlli di tipo 3: per le imprese che abbiano selezionato la condizionalità a) di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, entro il 30 giugno dell’anno n+1, successivo all’anno di agevolazione n, ENEA procede al controllo massivo dell’adempimento, verificando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a);
 - controlli di tipo 4: entro il 30 giugno dell’anno n+3, secondo l’articolo 4, comma 2, lettera b), del Decreto 10 luglio 2024, verifica massiva di completamento degli interventi selezionati nell’anno n dalle imprese che abbiano scelto la condizionalità a) di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, per l’anno d’obbligo n;
 - controlli di tipo 5: a valle del controllo massivo di cui al precedente alinea, limitatamente alle imprese che lo abbiano superato, è sorteggiato e verificato un campione minimo del 3% di imprese che abbiano scelto la condizionalità a) di cui all’articolo 3, comma 8 del decreto-legge 131/2023;
 - al GSE, in base alle disposizioni dell’articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - sviluppo di un portale informatico dedicato;
 - verifica della copertura del 30% del fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio delle imprese che abbiano selezionato la condizionalità b) di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023 da FER, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024;

- verifica dell'adempimento di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 131/2023;
- controlli connessi alla verifica delle dichiarazioni e dei dati rilevanti rispetto ai suddetti adempimenti;
- a ISPRA, in base alle disposizioni dell'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, spettano le seguenti attività:
 - creazione di una banca dati per l'inserimento e la gestione del flusso di informazioni relative alle imprese energivore che abbiano richiesto la condizionalità c) di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023;
 - per le imprese che abbiano selezionato la condizionalità c) di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023, ricezione documentale e verifica del raggiungimento dei parametri emissivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto 10 luglio 2024, lettera a);
- con le Linee Guida, ENEA, GSE e ISPRA hanno definito modalità, termini e criteri per i controlli, ciascuno per quanto di propria competenza, e ne hanno dato comunicazione sul proprio sito internet;
- la delibera 491/2024/R/EEL ha previsto che CSEA effettui il rimborso dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono trasmesse a CSEA le rendicontazioni, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
- la delibera 491/2024/R/EEL ha previsto inoltre che ciascun ente, in ragione delle specificità e delle differenze che caratterizzano le proprie attività, trasmetta alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) dell'Autorità una proposta contenente, per ogni attività prevista, il costo unitario corredato di una relazione giustificativa e del relativo periodo di validità, e la periodicità con cui saranno inviate a CSEA le relazioni aventi ad oggetto la consuntivazione delle attività di controllo svolte nel periodo, ai fini della liquidazione dei costi;
- le proposte di cui al punto precedente, secondo la stessa delibera, devono essere valutate e approvate dal Direttore della Direzione DSME con proprio provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nella Proposta ENEA, l'ENEA suddivide le attività in: controllo massivo, controllo a campione e attività tecnico amministrativa; a ciascuna di esse ha attribuito uno o più prezzi unitari corredati di relazione giustificativa; tali costi hanno validità triennale per il periodo 2024-2026; ENEA ha altresì indicato che la periodicità di rendicontazione è annuale ed effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- nella Proposta GSE, il GSE suddivide le attività in: controlli massivi, documentali e sviluppo di un portale informatico; a ciascuna delle suddette attività sono stati attribuiti uno o più prezzi unitari corredati di relazione giustificativa; tali costi hanno

validità triennale per il periodo 2025-2027; GSE ha altresì indicato che la periodicità di rendicontazione è annuale ed effettuata entro il 31 marzo;

- nella Proposta ISPRA, l'ISPRA distingue le attività in generali e singole; a ciascuna delle suddette attività è stato attribuito un prezzo unitario corredato di relazione giustificativa; tali costi hanno validità biennale per il periodo 2025-2026; ISPRA ha altresì indicato che la periodicità di rendicontazione è annuale ed effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno.

RITENUTO CHE:

- la Proposta ENEA, la Proposta GSE e la Proposta ISPRA siano adeguate al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024;

DETERMINA

- di approvare la Proposta ENEA, la Proposta GSE e la Proposta ISPRA, redatte nell'ambito di quanto previsto dalla deliberazione 491/2024/R/eel, per la copertura dei costi delle attività previste dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024;
- di prevedere che CSEA effettui il rimborso dei costi sostenuti da ENEA, da ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono trasmesse a CSEA le rendicontazioni, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
- di trasmettere la presente determinazione a ENEA, GSE, ISPRA e CSEA, per i seguiti di competenza;
- di trasmettere la Proposta ENEA, la Proposta GSE e la Proposta ISPRA a CSEA, per i seguiti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 13 febbraio 2025

Il Direttore
Massimo Ricci